

Separazione: esentasse la sentenza che scioglie la comunione

Lucia Izzo | 15 feb 2021

Per la Cassazione il beneficio fiscale di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 spetta anche alle sentenze di scioglimento della comunione tra i coniugi dopo la separazione.



- [Scioglimento giudiziale della comunione legale: spetta il beneficio fiscale](#)
- [Esentasse anche i provvedimenti di divisione giudiziale](#)
- [Favorire le famiglie indebolite dalla crisi coniugale](#)

Scioglimento giudiziale della comunione legale: spetta il beneficio fiscale

Anche i provvedimenti giudiziari che definiscono rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite "divorzile", come la [sentenza](#) che pronuncia lo scioglimento della comunione tra i coniugi dopo la separazione, hanno diritto all'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987, che dunque non sarà sottoposta ad alcun prelievo fiscale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella [sentenza](#) n. 3074/2021 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La vicenda origina dalla separazione di due coniugi, alla cui omologa era seguito lo scioglimento giudiziale della comunione legale e l'assegnazione dei beni da parte del Tribunale.

A seguito di tale decisione, l'Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione per la corresponsione delle imposte di registro e accessori, ritenendo che la suddetta [sentenza](#) non fosse esente da imposta di registrazione.

Una conclusione contestata dalla contribuente, che invocava l'applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/87, e a cui dava ragione, in sede d'appello, la Commissione Tributaria Regionale. Da tale decisione origina il successivo ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che non trova tuttavia accoglimento.

Esentasse anche i provvedimenti di divisione giudiziale

La Cassazione, infatti, ritiene di aderire all'ultimo indirizzo di legittimità (Cass. n. 13840/2020; Cass. n. 3110/2016), inaugurato dalla pronuncia n. 14157/2013, che ha esteso l'agevolazione in parola anche ai provvedimenti di divisione giudiziale.

Per gli Ermellini, infatti, la normativa contenuta nella Legge n. 74/1987 va interpretata nel senso che il beneficio dell'esenzione dalle imposte riguarda anche i provvedimenti che, seppur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, sono comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale.

In quell'occasione, gli Ermellini ritennero che, là dove la norma parla di esenzione dall'imposta dei provvedimenti "relativi" a procedimenti "divorzili", sembra voler riconoscere il beneficio anche con riferimento a provvedimento che pur se non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, siano comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della lite matrimoniale.

Questo perché, si legge in sentenza, un provvedimento di divisione giudiziale che termini una controversia patrimoniale insorta in "relazione" a procedimento "divorzile", non verrebbe fiscalmente incentivato sol perché il rispetto della forma processuale ne impedisce la contestuale trattazione, con la conseguente irrazionale perdita della funzione assegnata all'art. 19 della L. n. 74 del 1987 in un'ipotesi non diversa da altre per cui il beneficio viene dall'Amministrazione pacificamente accordato.

Favorire le famiglie indebolite dalla crisi coniugale

Da ciò, dunque, discende la positiva ricognizione che anche i provvedimenti giudiziali che, come quello in parola definiscano rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite "divorzile", hanno diritto all'esenzione L. n. 74 del 1987, ex art. 19.

In particolare, nella pronuncia in commento, la Cassazione sposa questo orientamento evidenziando come la ratio del trattamento tributario agevolato, stabilito dall'art. 19 cit., vada ravvisata nell'intenzione del legislatore di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo quindi a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento ad essi successivi, né lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva.

Più in particolare, per quanto concerne la specifica esenzione per i provvedimenti giudiziali di scioglimento della comunione, le ragioni di tutela che hanno concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche i provvedimenti destinati a separare i patrimoni dei

coniugi, elidendo in questo modo ulteriori ipotesi di conflittualità. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate viene dunque respinto.

[Scarica pdf Cassazione Civile, sentenza n. 3074/2021](#)

Fonte: Separazione: esentasse la sentenza che scioglie la comunione <https://www.studiocataldi.it/articoli/41137-separazione-esentasse-la-sentenza-che-scioglie-la-comunione.asp#ixzz6mYUgyHHA>
(da www.StudioCataldi.it)



3074.211

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

REGISTRO
INVIM
ACCERTAMENTO

R.G.N. 12790/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 3074

- Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente - Rep.
- Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - Ud. 22/10/2020
- Dott. MILENA BALSAMO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANNA MARIA FASANO - Consigliere -
- Dott. MILENA D'ORIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12790-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

2020
740

PM, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.MALLADRA 31 SCALA C INT.15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUDOVICA CERBINO giusta procura in calce;

avverso la sentenza n. 95/2013 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato CHIAPPINELLO
GIOVANNI che ha chiesto l'accoglimento;

Cassazione.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In seguito al decreto di omologa della separazione dei coniugi, GN e MP procedevano allo scioglimento giudiziale della comunione legale, che veniva pronunciato con sentenza provvisoria del 23 agosto 2017.

In data 27 febbraio 2009, il Tribunale di Venezia assegnava il lotto A (la casa coniugale) alla sign.ra P - condannandola al pagamento del conguaglio in favore dell'ex coniuge di euro 442.500 - e il lotto B (altro fabbricato) al coniuge, a carico del quale veniva posto il pagamento del conguaglio pari ad euro 32.425,96, tenuto conto del credito in denaro precedentemente riconosciuto in favore del medesimo. L'Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione per la corresponsione delle imposte di registro e accessori, ritenendo che la sentenza non fosse esente da imposta di registrazione. Avverso detto avviso, ricorreva la contribuente, invocando l'applicazione dell'art. 19 della l. n. 74/87 ed eccependo la carenza di motivazione dell'atto impositivo.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti dei cui alla normativa citata.

Proponeva appello la P, reiterando le difese ed eccezioni svolte nel primo grado, le quali venivano accolte dalla Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione dei primi giudici.

L'Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un solo motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 95/8/2013, depositata il 16.12.2013

MP resiste con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI DIRITTO

2. Con un unico motivo, si lamenta violazione dell'art. 19 della l. n. 74/87, ex art. 360, n. 3), c.p.c.; per avere il decidente

erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il regime di esenzione previsto dall'art. 19 della L. n. 74/1987, sul presupposto che il trasferimento immobiliare in questione - per il quale l'avviso di liquidazione impugnato aveva disposto l'assoggettamento a tassazione ordinaria - costituisse segmento consequenziale ed attuativa della separazione consensuale tra i coniugi; ciò senza considerare - circostanza questa pacifica in fatto - che la comunione non era stata sciolta convenzionalmente delle parti, ma in sede giudiziale; deducendo, tra l'altro, che il regime della comunione ordinaria si era sostituito a quello legale per effetto dell'omologa della separazione, con la conseguenza che il successivo giudizio instaurato dai coniugi per la divisione giudiziale dei beni, ormai in comunione ordinaria, deve ritenersi solo occasionalmente correlato alla separazione e non annoverabile tra gli atti esenti di cui all'art. 19 cit.

3. La censura è priva di pregio.

4. La definizione giuridica degli *"atti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio cui è applicabile l'esenzione di cui all'art. 19 cit."* è stata modulata da questa Corte nell'ultimo ventennio, anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale.

Secondo una risalente interpretazione (Cass. n. 15231/2001), si distingueva tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione; ricomprendendo nel primo il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti. Nel secondo, invece, erano annoverati i patti che trovavano solo occasione nella separazione, costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Detta distinzione, che si trova ribadita anche nella più

recente giurisprudenza della I sezione civile di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 19 agosto 2015, n. 16909; Cass. 22 novembre 2007, n. 24321), è sostanzialmente finalizzata a distinguere tra i patti, riflettenti il contenuto necessario della separazione, che sono soggetti alla procedura di modifica o revoca, ex art. 156, ultimo comma, c.c. e 710 c.p.c., e quelli viceversa che abbiano trovato solo occasione nella separazione, la cui efficacia tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell'art. 1372 c.c.

La giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, mutando inizialmente, solo in parte, l'indirizzo sopra esposto, ha riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 "a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge", (cfr., tra le altre, Cass. 22 maggio 2002, n. 7493; Cass. 28 ottobre 2003, n. 16171) o anche in favore dei figli (più di recente cfr. Cass. 17 gennaio 2014, n. 860); avendo modo di chiarire che "l'esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione" (così, testualmente, la citata Cass. n. 7493/2002). Ciò statuendo sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della L. n. 74/1987 operata dalla Corte cost. 10 maggio 1999, n. 154, "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".

Si tratta di sentenza additiva pura che - ponendosi nel solco della precedente Corte cost. 15 aprile 1992, n. 176, che aveva già dichiarato l'illegittimità della norma con riferimento alla mancata

comunione, le ragioni di tutela che hanno concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche i provvedimenti destinati a separare i patrimoni dei coniugi, elidendo in questo modo ulteriori ipotesi di conflittualità.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. La recente evoluzione giurisprudenziale sul tema al momento della proposizione del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte di cassazione del 22.10.2020

Il Giudice estensore

Milena Balsamo



Il Presidente

Camilla Di Iasi

